CAMERA DEI DEPUTATI N. 4391

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARTI, TEALDI

Presentata il 5 dicembre 1989

Tutela delle minoranze etnico-linguistiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. Il Parlamento italiano si è impegnato ad affrontare l'intera tematica delle minoranze etnico-linguistiche esistenti sul territorio nazionale, in un organico contesto che tenga conto dei precedenti legislativi, storici e culturali del vasto e complesso problema. Nell'intento di arricchire il dibattito che certamente si svolgerà nelle aule parlamentari, dopo il penetrante esame che se ne è già avuto nelle Commissioni competenti, i sottoscritti presentatori intendono, con la presente proposta di legge e con le riflessioni che l'accompagnano, contribuire alla comprensione del problema in alcuni aspetti che devono essere attentamente valutati, perché gli elaborati legislativi, frutto dell'incontro tra le diverse aree culturali e politiche esistenti in Italia, siano rispondenti agli interessi del Paese, e del suo pluralismo che, lungi dal costituire un attentato all'unità nazionale, ne costituisce, al contrario, una ricchezza in gran parte da utilizzare, per una convivenza fervida e civile degli italiani.

2. *Fatti linguistici: dal monolinguismo al plurilinguismo.*

Il punto forte della linguistica contemporanea in Europa è senza dubbio lo studio condotto da F. de Saussure, uno dei più acuti ed autorevoli indoeuropeisti. I suoi concetti rispetto all'uso della lingua e della parola, chiariscono che la prima è il sistema dei valori, che non sono astrazioni ma realtà psichiche ed è valida per un'intera collettività; è qualche cosa che

esiste in ciascun individuo pur essendo comune a tutti e quando il soggetto utilizza il patrimonio sociale per gli atti liguistici individuali questa diventa parola.

In pratica ogni atto linguistico umano, sia esso parlato o scritto o pensato, è sempre un atto di parola, ma presuppone sempre una lingua.

« *La langue* rappresenta un sistema lessicale e grammaticale che ha un'esistenza virtuale nella coscienza degli individui componenti una comunità linguistica; senza tale gruppo, sia esso piccolo o grande, di parlanti, *la langue* non esisterebbe » (Iorgu Iordan, John Orr: « Introduzione alla linguistica romanza », Piccola Biblioteca Einaudi, 1978).

Questa enunciazione del pensiero saussuriano fornita da Iordan e Orr è completata come segue per quanto riguarda la parola: « ... la *parole* sta ad indicare l'atto col quale l'individuo si serve della *langue* per esprimere le sue idee, perciò è per sua natura individuale ».

La tutela delle lingue minoritarie diventa quindi un diritto-dovere dello Stato per esaltare appieno il patrimonio di capacità linguistica del cittadino, inteso come tramite per l'arricchimento della personalità e come impulso ad una più corretta ed intensa capacità operativa.

« È una delle nostre più radicate abitudini quella che ci fa considerare la lingua come qualcosa di unico: si ha una sola lingua come si ha una sola patria, una sola anima e così via... Si prende in considerazione " la " lingua del parlante... Tutto ciò potrebbe essere accettabile se la situazione normale fosse il monolinguismo, e il plurilinguismo fosse un caso particolare, in fondo quasi patologico. Invece il plurilinguismo è diffuso e frequente in tutte le parti del mondo. In Amazzonia, nel bacino del Nauprés, la situazione normale è che ciascuno parli quattro o più lungue, tutte con pari facilità e tutte imparate fin dalla prima infanzia (Sorensen 1967); a Sauris, nella Carnia, quasi tutti gli abitanti parlano con uguale facilità tre lingue, una varietà di tedesco (austriaco-bavarese), una varietà di friulano e l'italiano regionale (Denison 1968); il bilinguismo poi è frequentissimo: in Finlandia si parla svedese e finlandese, in Unione Sovietica, anche senza contare il russo, sono moltissimi i gruppi bi-trilingui. Plurilingui sono gli Svizzeri, bilingui i Baschi, i Catalani, i Bretoni e l'elenco potrebbe continuare a lungo ... ».

Nelle comunità alpine occidentali il tri-quadrilinguismo (cioè l'uso alterno di ligure, piemontese, provenzale o franco-provenzale, italiano, francese) è la manifestazione concreta, tuttora registrabile, di tale situazione fondata sul reciproco rispetto di minoranza e maggioranza.

Lo Stato unitario ha costruito l'unità linguistica e « culturale » del Paese con un'azione scolastica incentrata su un rigido monolinguismo, mettendo al bando tutte le parlate non conformi al modello italiano proposto, ignorando, nei modi della didattica, le condizioni cognitive, psicologiche, sociali, dell'apprendimento.

Questa visione monolitica si è dimostrata inadeguata a cogliere il legame che la lingua stabilisce con le esigenze comunicative dei suoi utenti.

Si sono affermate nuove correnti di educazione linguistica, fondate sulla funzionalità comunicativa di ogni produzione linguistica individuale.

La realtà espressiva di ciascun individuo in età scolare, così come è determinata dall'appartenenza ad un gruppo sociale, va dunque collocata all'interno dello spazio comunicativo della comunità nel suo complesso, assumendola come dato di partenza su cui innestare l'azione educativa, volta alla sua espansione.

Il cittadino può così accedere a strumenti espressivi più ampi, salvaguardando l'identità psicologica e culturale della persona, che può costruire i propri strumenti comunicativi senza negare quelli di origine, rispettando, in un percorso di formazione, i tempi cognitivi e maturazionali del proprio sviluppo.

Il plurilinguismo, innestandosi sull'idioma originario, consente non solo di mantenere ma di valorizzare il patrimonio linguistico culturale del gruppo, tendendo ad un inserimento nella struttura culturale della comunità maggiore.

Il linguista céko Villém Mathesius (Circolo di Praga, 1926) sostiene che: « La lingua è un sistema di mezzi di espressione appropriati a uno scopo. Ciò significa il carattere strutturale del linguaggio... ogni elemento della lingua esiste solo perché adempie una funzione per lo più comunicativa, il linguaggio non è... ermeticamente separato dalla realtà extralinguistica, ma... la sua funzione principale è di riferirsi a tale realtà ».

I fatti linguistici, dunque, sono le rappresentazioni acustico-motorie soggettive di ciascun individuo « nella misura in cui esse assolvono una funzione differenziatrice di significati »; è quello che gli studiosi di Praga chiamano fonema e che concepiscono come un fatto psicologico.

Lo strutturalismo americano collega la linguistica all'antropologia perché studiando la lingua occorre anche studiare la vita e la cultura di chi la parla.

E. Sapir, inoltre, avverte che il linguaggio non solo è – autonomamente dal grado di sviluppo culturale della comunità che lo usa – tale da condizionare la visione che l'uomo ha della realtà (la lingua è lo stampo del pensiero, non viceversa), ma è al centro di una problematica assai vasta.

La linguistica è legata all'antropologia, alla storia della cultura, alla sociologia, alla psicologia, alla filosofia...

3. *Distinzione lingua-dialetto - Plurilinguismo nella scuola.*

Dal punto di vista teorico occorre evidenziare l'assenza di caratteristiche « interne » fonologiche, grammaticali, sintattiche, lessicali, che collochino lingue e dialetti su piani diversi, abilitando soltanto le prime ad essere lingue di cultura e lingue nazionali.

Solo l'uso sociale nei secoli e le vicende storiche delle comunità hanno affermato alcuni dialetti come lingue nazionali (spagnolo, tedesco, francese, italiano, fra il 1300 ed il 1500).

L'italiano al momento dell'unità era parlato solo dallo 0,8 per cento della popolazione e si è espanso alla massa dei cittadini di tutte le regioni, che in origine usavano idiomi tanto diversi da non permettere scambi comunicativi, per cui si impose un ampliamento delle competenze comunicative individuali, che pongono accanto alle lingue delle minoranze, ai dialetti, l'italiano *standard*, imponendo così un livello di competenza bi o trilingue.

Oggi, finalmente, si è allargata la consapevolezza che solo il rispetto della lingua e della cultura minoritaria può introdurre a nuovi sistemi linguistici e culturali, realizzando la crescita delle comunità che si incontrano e che si arricchiscono degli elementi formativi delle reciproche culture.

Ciò significa, dopo i nuovi programmi della scuola media del 1979 e quelli della scuola elementare del 1985, che si deve ribaltare la politica scolastica statale sia per quanto concerne gli obiettivi che i contenuti e la metodologia didattica.

Partendo dal naturale plurilinguismo della società italiana il percorso metodologico della programmazione scolastica raccorda il patrimonio d'origine linguistico-culturale alla scansione degli obiettivi e dei tempi della didattica.

I nuovi studi di linguistica e sociolinguistica devono tradursi in atteggiamenti concreti: occorre quindi realizzare una politica scolastica capace di garantire a tutti la conoscenza dell'italiano come di ogni altro idioma diverso dall'italiano, sia esso una lingua nazionale o la lingua naturale di una minoranza linguistica locale.

4. *Il problema delle minoranze a livello europeo.*

Il Parlamento europeo ed il Consiglio d'Europa hanno espresso chiaramente la loro posizione circa la tematica delle minoranze etnico-linguistiche.

Recentemente (Résolution 192, 14 settembre 1988) proprio il Consiglio d'Europa ha approvato una Carta Europea delle lingue, che segna una pietra miliare in tema di minoranze etnico-linguistiche,

sia in quanto a fondamentali affermazioni ideali e sia per un esplicito indirizzo operativo riferito all'insegnamento, ai *mass-media*, alle attrezzature culturali, alle relazioni con l'amministrazione ed alla partecipazione alla vita pubblica, che gli Stati interessati sono sollecitati ad attuare.

Tra le motivazioni evidenziate dalla Carta europea per la difesa delle lingue regionali o minoritarie balza evidente il principio informatore del documento quando pone quali soggetto ed oggetto della tutela le lingue proprie delle minoranze.

È la lingua, più che la minoranza stessa, ad essere considerata immediato riferimento di dimensione culturale europea da difendere e tutelare appieno, ponendo come diritto inalienabile per i cittadini europei l'utilizzo del proprio individuale patrimonio linguistico.

La tutela intende salvare, riabilitare, valorizzare le lingue naturali quand'anche fossero state finora tanto male o per nulla protette da presentarsi in via di sparizione. Questa tutela, che partecipa dei valori più profondi dell'identità europea, testimonia attraverso la diversità, la ricchezza delle nostre culture.

Preservare tale identità plurilingue costituisce un reale progresso lungo il percorso della costruzione dell'Europa.

Il diritto all'uso delle lingue minoritarie, naturali, si impone ai poteri pubblici; le provvidenze statali da adottarsi devono tener conto di un fattore di equilibrio, garantendo la tutela sia alle lingue minoritarie naturali già riconosciute e parlate da un notevole numero di cittadini, sia a quelle che non beneficiano ancora di un appoggio ufficiale, quand'anche fossero parlate da un numero molto limitato di cittadini. Tali provvidenze devono essere efficaci, e garantire, quindi, un nucleo minimo comune di tutela.

La Carta europea riafferma con chiarezza il diritto delle popolazioni di esprimersi in lingua regionale o minoritaria sia nella vita privata che in quella sociale, essendo questo un principio irrinunciabile conforme a quanto contenuto nella « Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe »; nel « Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies » e nell'« Acte final de la Conférence sur la securité et la cooperation en Europe ».

La tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie rappresenta un contributo fondamentale per l'Europa costruita su princìpi di democrazia e di diversità culturale.

Le lingue regionali e minoritarie mai come oggi rischiano di sparire e di impoverire gravemente la tradizione e la ricchezza culturale dell'Europa; è quindi legittimo, necessario ed urgente adottare misure particolari per preservarle e valorizzarle.

Tali misure, ben lungi dal porsi come ostacolo alle lingue nazionali, costituiscono un contributo basilare per un'Europa fondata sulla diversità delle culture nel pieno rispetto delle sovranità nazionali e delle integrità territoriali.

I patrimoni di lingua regionale o minoritaria dell'Europa sono lingue parlate su un territorio da nuclei di persone, inseriti nello Stato, che costituiscono un gruppo numericamente inferiore alla popolazione dello Stato, nucleo che usa come propria espressione linguistica naturale una lingua diversificata da quella statale.

Le forze politiche devono impegnarsi, analogamente all'azione già condotta presso il Consiglio d'Europa, ad individuare i mezzi adatti secondo il sistema costituzionale proprio dello Stato, per assicurare il rispetto e le garanzie riconosciute dalla Carta europea senza alcun detrimento o contrasto con le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale.

In particolare, alla luce delle indicazioni approvate dal Consiglio d'Europa, è necessario:

proporre provvedimenti di legge intesi a rendere possibile l'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie a qualsiasi livello di scuola;

proporre provvedimenti per l'insegnamento della storia e della cultura che

sono alla base delle lingue regionali e minoritarie in quanto componenti del patrimonio europeo;

assicurare la formazione necessaria per gli insegnanti preposti a tale servizio, nonché garantire le occorrenze materiali e finanziarie necessarie a tale scopo;

favorire l'uso amministrativo e giuridico delle lingue regionali o minoritarie;

che le autorità pubbliche possano recepire negli atti amministrativi, oltre al testo italiano, il testo in lingua regionale o minoritaria senza che questo comporti spesa per gli interessati che lo richiedono;

favorire pubblicazioni in lingua regionale o minoritaria;

rispettare nelle indicazioni toponomastiche le formulazioni in lingua regionale o minoritaria;

favorire la ricerca terminologica in campo amministrativo-tecnologico secondo le caratteristiche della lingua regionale o minoritaria;

privilegiare nelle assunzioni dei dipendenti pubblici la padronanza della lingua regionale o minoritaria relativamente al proprio ambiente;

favorire l'uso continuativo delle lingue regionali o minoritarie nei *mass-media*;

promuovere l'allestimento di opportuni presìdi culturali (musei, archivi, biblioteche, centri di cultura, istituti di studio) inerenti alle lingue regionali o minoritarie;

favorire traduzioni da e per le lingue regionali o minoritarie.

5. *Le minoranze etnico-linguistiche in Italia.*

L'Italia, nell'articolo 6 della Costituzione, afferma che « la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». Leggi particolari traducono in atto il dettato costituzionale, ma non esiste una legge quadro che per tutte le minoranze precisi il concetto di tutela nei vari campi (compreso quello scolastico).

La situazione in Italia, come illustrato dal periodico *Scuola italiana moderna*, n. 15 del 1° maggio 1987, circa le minoranze etnico-linguistiche è la seguente:

viene evidenziata la presenza del francese in Val d'Aosta e nelle valli valdesi (Germanasca, Chisone, Pellice);

la lingua d'oc o occitano o provenzale nelle valli delle province di Cuneo e Torino, dall'Ellero all'Alta Susa, con una presenza in Liguria nel comune di Olivetta San Michele ed in Calabria nella zona di Guardia Piemontese;

il franco-provenzale o savoiardo nelle valli della provincia di Torino, dalla bassa Val Susa-Sangone alla Valle dell'Orco ed in Valle d'Aosta, nonché nella zona di Faeto e Celle San Vito in provincia di Foggia;

il walser, antico dialetto alemanno, nelle valli attorno al Monte Rosa ed in alta Val Formazza;

il tedesco in Trentino-Alto Adige nonché nei tredici comuni della Lessinia (esempio Giazza), nei sette comuni dell'Altipiano di Asiago, nelle valli dei Mocheni (esempio Fersina), nel comune di Sauris in Friuli;

lo sloveno in alcune valli della regione Friuli-Venezia Giulia;

il croato in Molise;

l'albanese nelle regioni calabro-lucane-sicule;

il greco e grecanico in Calabria e in Puglia;

il sardo nelle sue varietà;

il catalano nella zona di Alghero;

il friulano nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

il ladino nelle province di Belluno, Bolzano, Trento;

le parlate indo-arie proprie dei gruppi zingari in particolare *Rom* e *Sinti*;

le lingue regionali proprie della Romània: piemontese, ligure, lombardo, emiliano.

Il panorama delle lingue minoritarie nello Stato italiano è certamente uno dei più ricchi d'Europa in quanto accomuna, nell'esperienza di vita quotidiana ed in una tutt'altro che disprezzabile produzione letteraria, le grandi famiglie linguistiche neo-latina, germanica, slava, greca. Le minoranze « non tutelate » (quelle che non sono in regioni a statuto speciale) sono altresì accomunate dall'esigenza di trovare una mediazione tra il bisogno di difendere, conservare, valorizzare i valori linguistici e culturali propri del gruppo da un lato e dall'altro il bisogno di partecipare alla vita della più vasta comunità nazionale.

L'esigenza è quindi quella di una tutela linguistica che consenta ad ognuno un « inserimento non discriminato » nella realtà sociale, per esempio attraverso forme di scolarizzazione in lingua madre e la ricerca di un rapporto equilibrato quanto indispensabile con la comunità nazionale.

6. *La minoranza etnica di lingua d'oc in Italia.*

Per affrontare compiutamente questo argomento occorre anzitutto richiamare il terriorio italiano su cui è presente questa minoranza: le Alpi.

Bisogna, quindi, prima di ogni altra cosa riflettere sulla necessità di valorizzare ogni politica « della montagna » impostando, anche a livello abitativo e produttivo, strutture capaci di garantire una elevata qualità nei servizi sociali, nei rapporti interpersonali e, soprattutto, nella dimensione culturale.

Ciò significa ricostruire, per poter vivere, l'equilibrio tra le ragioni dell'idealità culturale ed i bisogni legati all'identità sociale con le sue esigenze storiche e contingenti. Idealità culturale che nella vita alpina è stata posta in crisi soprattutto da un ambiguo concetto di sviluppo e di progresso che ha puntato alle costosissime concentrazioni urbane poi rivelatesi molto problematiche.

La minoranza etnico-linguistica di lingua d'oc, altrimenti definita occitana, provenzale, conserva tuttora un'espressione estremamente raffinata, e altamente immune da interferenze, della lingua dei Trovatori (almeno XI-XIV secolo) già nelle sue origini primo veicolo internazionale di scambi culturali in una lingua che non fosse il latino. I residui ancor oggi documentabili attestano la straordinaria capacità di questo patrimonio linguistico duttilmente aperto tanto all'uso familiare quanto a quello letterario e scientifico (ad esempio grammatiche e testi di discipline matematiche in lingua d'oc).

La lingua d'oc, che accomuna gran parte dell'arco alpino occidentale, attraverso i Paesi del basso Rodano del Massiccio Centrale, dell'Aquitania, giunge quasi alle soglie dell'Atlantico nei pressi di Bordeaux, toccando un ampio ventaglio di valli pirenaiche, già di per sé ha nutrito nei secoli un'ampia disponibilità ad incontri di ambienti diversificati (montagna, pianura, costa mediterranea), adattandosi ai singoli bisogni socio-economici e riuscendo nel contempo a salvaguardare una unità ideale, di vero respiro europeo, nell'uso e nel rispetto di una comune matrice linguistica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge tutela tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, le letterature regionali nonché le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari ed ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari anche nelle varianti locali.

3. Le norme della presente legge si applicano inoltre, qualora più favorevoli, ai gruppi linguistici già oggetto di tutela da parte della legislazione vigente.

4. Le popolazioni dei gruppi dei patrimoni linguistici di cui al comma 1 sono quelle di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava, zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano-provenzale.

5. Sono tutelate altresì la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. Nelle scuole dell'obbligo è garantito, per l'alunno i cui genitori ne facciano richiesta, l'insegnamento, in forma da stabilirsi, delle lingue di cui all'articolo 1, anche nelle espressioni che possono assumere localmente, e di ogni altra forma di cultura popolare locale.

2. Può essere richiesto l'ausilio di esperti per l'approfondimento delle materie di cui al comma 1 e per lo svolgimento di appositi corsi di formazione.

ART. 3.

1. Nelle regioni in cui si riscontrano le presenze dei gruppi linguistici di cui all'articolo 1, vengono istituite cattedre per l'insegnamento delle lingue e delle letterature indicate nei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1, per le quali possono concorrere docenti con appropriato *curriculum*, in base ai titoli previsti per la carriera universitaria.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, con il concorso delle regioni, istituisce corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti della scuola dell'obbligo in possesso di regolari titoli di studio destinati ai compiti stabiliti dalla presente legge.

3. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) provvedono con adeguati corsi alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti di cui al comma 2.

ART. 4.

1. Le regioni possono fondare istituzioni pubbliche per lo studio e la promozione della lingua e della letteratura regionale e musei della civiltà popolare regionale od elargire contributi, su riscontro delle attività svolte, ad istituzioni culturali già operanti sul territorio.

ART. 5.

1. Il Governo, con il concorso delle regioni e delle province, fonda istituzioni pubbliche per lo studio e la promozione della lingua e della letteratura di ogni regione e musei della civiltà popolare regionale e locale.

ART. 6.

1. Nei comuni dei territori di utenza delle lingue di cui all'articolo 1 è valido l'uso della lingua locale anche in sede di

consigli comunali, enti locali, organismi circoscrizionali e simili e nelle attività degli organi medesimi.

2. Resta salva la mancanza di effetti giuridici in caso di assenza di traduzione in lingua italiana.

3. Nei comuni di cui al comma 1 il consiglio comunale può deliberare, con spesa a suo carico, la pubblicazione, nelle lingue di cui all'articolo 1, degli atti ufficiali e dei documenti pubblici o qualsiasi altra pubblicazione di interesse locale, ferma restando la riserva di cui al comma 2.

4. Nei comuni di cui al comma 1 è consentito l'uso orale delle lingue di cui all'articolo 1 negli uffici della pubblica amministrazione.

ART. 7.

1. Nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 è consentito, previa deliberazione del consiglio comunale, l'uso della lingua locale oltre che della lingua italiana nella toponomastica ufficiale, nella segnaletica stradale, ferroviaria e turistica e nelle denominazioni degli uffici.

ART. 8.

1. L'ente radiofonico e televisivo pubblico è tenuto ad illustrare le realtà regionali e locali. Tale impegno è posto anche a carico delle emittenti private.

2. Nelle trasmissioni regionali l'uso delle lingue di cui all'articolo 1 deve essere promosso e potenziato continuativamente, pur riconoscendo opportuni spazi alle esigenze dell'italiano come lingua di informazione.

ART. 9.

1. In via sperimentale possono essere richieste dalle istituzioni scolastiche, a norma delle vigenti disposizioni, iniziative per favorire la conoscenza e la diffu-

sione delle lingue di cui all'articolo 1 nonché del patrimonio etnico-culturale ad esse collegato.

ART. 10.

1. I cittadini dei comuni di cui all'articolo 6, comma 1, possono richiedere il ripristino del cognome nella forma originaria delle lingue di cui all'articolo 1, con provvedimento della Corte d'appello competente. Tale provvedimento ha effetto anche per la discendenza interessata.

ART. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, i decreti di attuazione nelle materie previste dalla presente legge. Il Governo può altresì attribuire alle regioni le funzioni che ritenga opportune per una più rapida attuazione della presente legge.

ART. 12.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri pone a carico del proprio bilancio un contributo del 75 per cento delle spese sostenute dai comuni per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 6, in base ad un rendiconto, che motivi e giustifichi la congruità della spesa sostenuta dai comuni stessi.

ART. 13.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Presidenza del Consiglio dei ministri - Tutela delle minoranze linguistiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

1. Le norme della presente legge si applicano anche alle comunità zingare.